



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DIVINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 2017

Disposizioni concernenti la denominazione descrittiva dei prodotti da bagno
e per la cura della persona

ONOREVOLI SENATORI. - Non sempre il consumatore si trova nelle condizioni di poter leggere agevolmente il contenuto dei prodotti che sta utilizzando. Un caso è quello che si verifica quando si utilizzano, durante il bagno o la doccia, i prodotti per l'igiene e la cura della persona sui quali la descrizione del contenuto avviene con l'impiego di caratteri di dimensioni spesso ridotte che, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità (non si usano normalmente occhiali sotto la doccia), come nell'espletamento dei servizi per l'igiene del corpo, ne impediscono un'immediata e corretta lettura, confondendo l'utente sul tipo di prodotto utilizzato. Il presente disegno di legge nasce quindi da un'esigenza pratica: quella di aiutare il consumatore ad individuare più facilmente, attraverso l'impiego di scritte, meglio e più chiaramente leggibili, il prodotto che intende utilizzare, facendo in modo che la denominazione descrittiva del prodotto contenuto si possa distinguere chiaramente da tutte le altre informazioni presenti sul contenitore. Pertanto l'articolo 1 reca norme per la denominazione dei prodotti utilizzati per il bagno e la cura della persona, fornendo precise indicazioni sulla grandezza del carattere che deve essere utilizzato sul contenitore dei prodotti, comprese le monodosi distribuite al di fuori dei normali punti di vendita. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di attuazione della legge e le modalità per

l'esecuzione di eventuali controlli sui prodotti in commercio.

L'articolo 2 introduce misure sanzionatorie per ostacolare l'immissione sul mercato di prodotti che presentano denominazioni descrittive non conformi a quelle indicate nel presente disegno di legge. È evidente che le aziende del settore dovranno apportare alcune modifiche alla linea di produzione ma ciò avverrebbe a costi a loro carico estremamente contenuti, anche perché nel testo è presente una norma transitoria per permettere ai prodotti già presenti sul mercato di poter essere venduti fino al loro esaurimento.

Il presente disegno di legge, oltre ad informare correttamente i consumatori sui prodotti da bagno utilizzati, ha anche un fine di natura sociale. Constatato l'avanzamento dello stato di invecchiamento della popolazione, l'uso di occhiali conseguentemente più diffuso, la difficoltà ad usarli sotto il getto di una doccia, l'esigenza di poter disporre di una chiara indicazione descrittiva dei prodotti utilizzati è ancora più avvertita. Molti disturbi della vista, infatti, si accentuano proprio con l'avanzare dell'età, rendendo difficoltosa, soprattutto per le persone più anziane, la lettura dei prodotti utilizzati per l'igiene e la cura. È evidente come tale intervento, favorendo la descrizione visiva dei prodotti, si proponga di fornire strumenti pratici a tutte le persone che, per età o per patologie legate alla vista, hanno nel quotidiano tale esigenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Norme per la denominazione descrittiva dei prodotti utilizzati per il bagno e la cura della persona)

1. Al fine di assicurare una corretta informazione ai consumatori sui prodotti utilizzati per il bagno e la cura personale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la denominazione descrittiva dei prodotti contenuti, ivi comprese le monodosi distribuite al di fuori dei normali punti di vendita, apposta sul campo visivo principale, deve essere facilmente visibile e chiaramente leggibile per distinguerla da tutte le altre informazioni presenti sul contenitore.

2. La denominazione descrittiva che appare sul contenitore dei prodotti di cui al comma 1 è stampata con carattere in formato ben visibile la cui parte mediana (altezza della lettera) deve essere pari o superiore a 8 mm.

3. Per i contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 50 mm², l'altezza mediana del carattere deve essere pari o superiore a 5 mm.

4. Qualora, a causa delle dimensioni o della forma, sia impossibile far figurare la denominazione di cui al comma 1, secondo i caratteri di cui ai commi 2 e 3, detta indicazione deve figurare su un'etichetta fissata al prodotto.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di attuazione della presente legge, nonché le mo-

dalità per l'esecuzione dei controlli sui prodotti in commercio.

6. All'attuazione dei controlli di cui al comma 5 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.

(Misure sanzionatorie)

1. Qualunque prodotto può essere immesso sul mercato soltanto se il contenitore ovvero l'etichetta risultino conformi alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Chiunque immette sul mercato un prodotto non conforme alle disposizioni di cui alla presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 2.000.

Art. 3.

(Norma transitoria)

1. Nelle more dell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge e del relativo regolamento i prodotti utilizzati per il bagno e la cura personale, già destinati al consumatore finale, rimangono sul mercato fino al loro esaurimento.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.